



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/2 DEL 14.7.2015

Oggetto: Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentonite e zeoliti denominata Su Cadelanu, Comune di Macomer. Proponente: Laviosa Chimica Mineraria SpA e Enterprising S.r.l. D.Lgs. n. 152/2006. Procedura di VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. e Enterprising S.r.l. ha presentato, ad aprile 2014, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa alla "Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentonite e zeoliti denominata Su Cadelanu, Comune di Macomer", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato A1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto 19 "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443". La procedura di VIA in oggetto include anche la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., in quanto l'area di intervento ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" (ITB023050).

La proposta progettuale è relativa all'attività di coltivazione mineraria, nell'arco di 6,5 anni, di un giacimento di bentonite in località "Su Cadelanu" nel Comune di Macomer (Nu). L'area per la quale si richiede la concessione, che si estende per circa 34 ettari, dei quali 6,6 ettari saranno interessati dall'area di scavo e dalle pertinenze necessarie per la coltivazione, si trova sul plateau basaltico di Campeda, presenta una morfologia pianeggiante con quote comprese tra 650 e 670 metri. Gli spessori medi del banco mineralizzato sono di 11,3 metri sovrastati da una copertura di materiale sterile di circa 6 metri e da uno strato di suolo di circa 0,4 metri. Lo strato mineralizzato ha una profondità compresa tra 2-3 metri nella parte centrale dell'area di estrazione e arriva fino a 12-14 metri nei margini.

È prevista l'estrazione di 87.600 metri cubi di bentonite che daranno luogo alla movimentazione di 96.300 metri cubi di sterile e di 7.800 metri cubi di suolo e determineranno un abbassamento medio del livello di campagna nello stato finale di ripristino pari a 1,47 metri. La coltivazione è prevista in due lotti e la produzione annua è stimata in 20.000 tonnellate.

Il metodo di coltivazione è per gradoni discendenti e il ripristino procederà in maniera contestuale. Le attività di coltivazione non si svolgeranno nel periodo invernale a causa delle caratteristiche del



materiale che verrà quindi estratto e depositato nei piazzali in modo da costituire lo stock necessario per alimentare l'impianto di Villaspeciosa, di proprietà della Società proponente.

Le operazioni di recupero inizieranno al termine del primo anno di coltivazione e prevedono il rimodellamento morfologico e il riempimento dei vuoti di coltivazione, mentre, dal punto di vista naturalistico, sono previsti interventi mirati al ripristino dell'habitat prioritario 6220 "Percorsi Substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodieta".

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 30 aprile 2014 e che in data 8 luglio 2014 si è tenuta, a Macomer, la presentazione pubblica dello Studio di impatto ambientale e del progetto, nel corso della quale sono state formulate osservazioni, inviate per iscritto al Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) che ha provveduto a trasmetterle al proponente per le dovute controdeduzioni.

In data 16 dicembre 2014 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale, oltre ai rappresentanti della società proponente e ai funzionari del Servizio SAVI, ha partecipato il rappresentante del Servizio tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e dell'Ogliastra. A seguito della conferenza, tenuto conto anche dei pareri/contributi istruttori trasmessi dall'ARPAS (nota n. 14670 del 28.5.2014) e dalla Provincia di Nuoro (nota n. 22497 del 16.12.2014), sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni (nota n. 495 del 14 gennaio 2015), che la Società ha trasmesso a marzo 2015 dopo aver richiesto una proroga dei tempi di consegna.

In merito alla Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., tenuto conto delle misure di mitigazione proposte dal committente per attenuare gli effetti di disturbo in fase di coltivazione, nonché delle azioni previste nelle fasi di ripristino, il progetto di coltivazione e recupero dell'area mineraria di Su Cadelanu è stato ritenuto tale da non comportare effetti significativi sulle componenti ambientali della ZPS "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali".

L'Assessore, quindi, prosegue rappresentando che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di presentazione al pubblico e nell'ambito della conferenza istruttoria, valutate le osservazioni pervenute, le controdeduzioni e i pareri e note istruttorie degli Enti, ritenuta la documentazione depositata, come integrata a marzo 2015, adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, comprensiva della valutazione di incidenza, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:



1. la coltivazione e il recupero dovranno essere realizzati nel rispetto delle previsioni progettuali, come integrate a marzo 2015, in particolare le attività di recupero e di rimodellamento morfologico dei vuoti di coltivazione dovranno essere condotte contestualmente alla coltivazione;
2. dovrà essere garantita la pulizia della viabilità interessata dal passaggio dei mezzi, tramite adeguate procedure gestionali, tra cui la realizzazione di un sottofondo misto calcareo che permetta la pulizia degli pneumatici, prima dell'uscita dal cantiere. Qualora dovessero verificarsi accidentali rilasci sulle strade, dovranno essere attuati immediati interventi di pulizia diretta, utilizzando mezzi e personale adeguati al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
3. i lavori di coltivazione dovranno essere sempre mantenuti al di sopra del livello della falda, mantenendo sempre un franco di almeno 1 metro. Qualora, incidentalmente, dovesse essere intercettata la falda, la quota di fondo scavo prevista dal progetto dovrà essere rivista in modo da garantire il rispetto del sopra citato franco di 1 metro;
4. per quanto riguarda le acque meteoriche:
 - a. la rete delle canalette di guardia e il sistema di raccolta delle acque dell'area degli scavi dovranno essere realizzati nella fase preparatoria alla coltivazione;
 - b. le acque provenienti dalle zone di scavo, che confluiranno nella vasca in progetto, dovranno essere trattate in modo da garantire il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Disciplina regionale degli scarichi. Le acque intercettate a monte dell'area di coltivazione potranno essere allontanate verso i compluvi naturali senza trattamento;
 - c. le opere finalizzate alla regimazione e al trattamento delle acque di ruscellamento a servizio dell'area in coltivazione dovranno essere adeguate alla morfologia degli scavi nelle varie fasi di coltivazione;
5. la piantumazione della barriera arboreo-arbustiva nel perimetro ovest di cava e tra l'area di cavazione ed il bacino idrico, rappresentata nella Tavola 1 di febbraio 2015, dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività estrattiva, in corrispondenza dei mesi tardo autunnali ed invernali;
6. per quanto riguarda gli effetti sulla qualità dell'aria:
 - a. i cumuli e le piste dovranno essere mantenuti in condizioni di umidità tali da contenere la dispersione delle polveri e le attività di transito dei mezzi e di movimentazione del



- materiale sciolto dovranno essere sospese o limitate nelle giornate particolarmente ventose;
- b. l'emissione di inquinanti in atmosfera dovrà essere minimizzata mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei motori durante il non utilizzo e prevedano la riduzione della velocità dei mezzi;
 - c. dovrà essere effettuato il monitoraggio annuale delle emissioni diffuse, avendo cura di posizionare la linea di prelievo sottovento rispetto alle direzioni prevalenti dei venti, in prossimità delle zone con maggiore polverosità, quali cumuli e piste;
7. qualora durante le attività di coltivazione venisse intercettata la falda si dovranno attuare le azioni finalizzate alla tutela del corpo idrico, provvedendo a segnalare l'interferenza agli Enti di controllo;
 8. durante le attività di coltivazione e di recupero si dovrà evitare il più possibile di modificare il reticolo idrografico naturale;
 9. in fase di esercizio, dovrà essere effettuato il controllo strumentale di cui al punto 6 della parte IV della Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti della verifica dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della classe acustica dell'area. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata al competente dipartimento dell'ARPAS, al Comune di Macomer e alla Provincia di Nuoro;
 10. per quanto riguarda gli effetti sulla componente biotica, dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione previste nel progetto e nelle integrazioni di marzo 2015;
 11. il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere integrato con quanto riportato nei punti successivi e trasmesso all'ARPAS che dovrà validare le metodologie proposte e la frequenza dei controlli:
 - a. dovrà essere previsto il monitoraggio dei corsi idrici naturali secondari, provvedendo al controllo della componente faunistica, della portata e della torbidità, monitorando in particolare gli effetti della coltivazione sui corsi d'acqua secondari e sul corpo idrico con l'habitat cod. 3130 "Acque stagnanti";
 - b. dovrà essere controllato il regolare deflusso delle acque secondo le direttrici naturali preesistenti;



- c. dovrà essere previsto il controllo della polverosità diffusa, come indicato al punto 6.c;
 - d. dovrà essere riportata l'indicazione cartografica dei punti scelti per le misure relative all'ambiente idrico e alla qualità dell'aria;
12. in merito alle operazioni di recupero:
- a. al termine dei lavori, le aree dovranno ritornare al loro iniziale utilizzo e dunque essere destinate al pascolo con contestuale ripristino della vegetazione steppica e pascoliva;
 - b. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il convogliamento delle acque superficiali verso i compluvi naturali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
 - c. per almeno due anni dall'impianto del filare arboreo nei lati ovest e nord dell'area di coltivazione, e comunque sino al completo affrancamento delle piante, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
 - d. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestali, al fine di verificare la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Nuoro;
13. con cadenza triennale, il proponente dovrà trasmettere al Servizio SAVI, al Comune di Macomer, alla Provincia di Nuoro, al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, all'ARPAS e al Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi e i tipi di materiali estratti e ancora da coltivare, i volumi utilizzati per il riempimento dei vuoti, l'attuazione delle misure di mitigazione, con particolare riferimento alla ricostituzione dell'habitat prioritario 6220 "Percorsi Substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodieta", i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa



dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, comprensivo della positiva valutazione di incidenza, dell'intervento denominato "Concessione mineraria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca, bentonite e zeoliti denominata Su Cadelanu, in Comune di Macomer", proposto dalla Società Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. e Enterprising S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Macomer, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, la Provincia di Nuoro, il Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru